



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

DEL 364 / 2024

26/06/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GIUGNO 2024

(proposta dalla G.C. 14 giugno 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	IANNO' Giuseppe	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	PATRIARCA Lorenza	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CASTIGLIONE Dorotea - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - LEDDA Antonio - MACCANTI Elena - SALUZZO Alberto Claudio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2024.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*.

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge n. 147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra*

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)".

L'art. 1 della Legge n. 147/2013, al comma 650, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 652, primi due periodi, della L. n. 147/2013: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. [...]”*.

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, pertanto, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U., della TARES, nonché con il regime di prelievo della TARI adottato negli anni scorsi, facendo propria la facoltà concessa dal citato comma 652, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenziano:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale deliberazione, nell'allegato A, individua il metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, che approva gli schemi tipo degli atti

costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità e chiarisce alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con il MTR-2 si prevede che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, con facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. Il MTR-2 prevede inoltre una revisione nel secondo biennio (2024/2025).

Tale revisione è stata normata con la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, di aggiornamento biennale (2024/2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e con la deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023, che approva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023/R/RIF. Con la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, chiarendo alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Il metodo tariffario introdotto da ARERA dal 2020, in generale, e gli ultimi interventi normativi del 2023, in particolare, hanno portato a redigere il PEF biennale 2024-2025 con rilevanti aumenti rispetto al biennio precedente.

Le motivazioni sono molteplici: la crescita dell'inflazione avviatasi a decorrere dall'anno 2022 ha causato aumenti nei costi efficienti dell'esercizio – il 2022, appunto – da prendere a base del calcolo del PEF 2024. In secondo luogo, la previsione, all'art. 3, comma 3, della deliberazione 389/2023/R/RIF che, ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, prevede i seguenti tassi di inflazione: per il 2023 il 4,5% e per il 2024 l'8,8%, per un totale, nel biennio, del 13,3%. In terzo luogo, la disposizione dello stesso art. 3, comma 3 citato che aggiorna i deflatori degli investimenti fissi lordi per adeguarne il valore alle mutate dinamiche inflattive. Tali incrementi hanno spinto l'Autorità a individuare l'innalzamento del limite massimo alla crescita delle tariffe nella misura del 9,6% in ciascuna annualità (2024 e 2025) rispetto a quanto stabilito dalla precedente Delibera 363/2021, come integrata dalla Delibera 389/2023, art. 4).

Questi elementi comportano, per tutti i Comuni, rivalutazioni del PEF del biennio 2024-2025, con conseguenti aumenti tariffari, senza i quali non può essere garantita la totale copertura dei costi e la messa in sicurezza degli equilibri di bilancio.

Ad oggi, infatti, gli aumenti già deliberati dai Comuni italiani registrano percentuali tra il 3% ed il 6%.

Vista la deliberazione 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", con cui ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto dovuto per la TARI:

- a) UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno.

Rilevato che le predette componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, nonché con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Considerato che, ai sensi della deliberazione 386/2023/R/RIF, le componenti perequative in esame non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione

dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza; la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione.

Le sopra citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI.

In tale ambito, con la Deliberazione 41/2024/R/RIF del 6 febbraio 2024 ARERA ha avviato una indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di acquisire ulteriori puntuali elementi da cui derivare indicazioni utili per un successivo intervento di riordino sulla materia dell'articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, anche per il 2024 è confermata la metodologia di cui al citato D.P.R. 158/1999, adottata sino al 2023.

Visto il Decreto Legislativo 3/09/2020, n. 116 (in G.U. n. 226 del 11/09/2020), che ha recepito la Direttiva comunitaria 2018/851 del 30/05/2018 integrando il TUA (Testo Unico in materia Ambientale - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) e modificando, tra l'altro, diversi aspetti connessi alla classificazione dei rifiuti ed alla fruizione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, con riflessi anche sulla TARI. In particolare, è stata eliminata la nozione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che – se rispettano le condizioni previste dalla norma – risultano classificati come urbani ex lege.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013), già modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 669/2021 in data 26 luglio 2021 e n. 192/2023 in data 17/04/2023 e in corso di ulteriore modifica come da Proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale n. 17680 del 7/6/2024 (DEL 362/2024).

Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2023:

- del Consiglio Comunale del 06 marzo 2023, n. 91/2023, con la quale sono state definite le scadenze, le modalità di versamento e le agevolazioni applicate in sede di acconto;
- del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023, n. 193/2023, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2023, successivamente integrata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 maggio 2023, n. 289/2023;
- della Giunta Comunale del 12 settembre 2023, n. 563/2023, con la quale sono state determinate le riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche in riferimento alla raccolta differenziata e alle pratiche di prevenzione dei rifiuti;
- della Giunta Comunale del 12 settembre 2023, n. 564/2023, con la quale sono state determinate le agevolazioni TARI e Canone Unico - esercizio 2023 – per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche.

Preso atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 definito dall'ARERA, è stato validato dalla Città in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 296/2022 del 29/04/2022, successivamente approvato da ARERA con la Deliberazione 22/11/2022 n. 610/2022/R/RIF.

Preso inoltre atto che, il PEF per l'anno 2024, compreso nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano quadriennale del periodo 2022-2025 che l'ETC con la proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio n. 11455/2024 (DEL 363/2024) propone di validare, evidenzia costi complessivi pari a Euro 229.748.067 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 8.395.021) ed incrementato dal valore per le attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro 1.888.320). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 223.241.366 (comprensivi di IVA e

attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021).

Rilevato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., al comma 653 prevede che nella determinazione dei costi il comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come esposto nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il metodo MTR-2 e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale.

Rilevato che, dopo l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, l'economia mondiale ha vissuto un ulteriore periodo di crisi dovuto all'incremento dei prezzi dell'energia, venutosi ad aggravare dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino del 24 febbraio 2022.

Tenuto conto che, se sul fronte dei prezzi energetici il percorso di rientro dai livelli del tutto normali del 2022 si è reso evidente, l'aggravarsi del contesto geopolitico internazionale ha avuto conseguenze economiche importanti, con aumenti generalizzati dei prezzi dei beni e servizi e dei tassi di interesse.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno confermare la volontà di garantire continuità nel tempo nell'applicazione dei criteri di tassazione, così da contenere e mantenere uniformi quanto più possibile gli aumenti tariffari di tutte le categorie domestiche e non domestiche, inevitabili, a causa dell'inflazione e delle motivazioni sopra esposte, oltre che necessari per assicurare l'integrale copertura dei costi rilevati nel piano economico finanziario.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare la tassa rifiuti per l'anno 2024:

- delle utenze domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella G dell'allegata relazione tecnica;
- delle utenze non domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella H dell'allegata relazione tecnica;

dando atto che dette tariffe si applicheranno per tutto l'anno 2024, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione.

In relazione alle tariffe così determinate, occorre qui considerare che la dinamica inflattiva così incidente è stata, nel caso del Comune di Torino, fortemente sterilizzata. Si è infatti ritenuta essenziale la necessità di contenere in ogni modo possibile le ricadute dell'incremento descritto sui contribuenti, non solo attraverso, come si vedrà, gli interventi sulle agevolazioni, ma anche interloquendo con il soggetto gestore del servizio rifiuti affinché, attraverso ogni possibile misura di razionalizzazione, si rendesse il più ampio possibile il suo contributo all'assorbimento degli incrementi in parola.

Ne è risultato, da un lato, che a fronte del recupero del 13,3% previsto da Arera quale misura massima per il periodo del biennio 2024-2025, l'incremento a carico dei contribuenti è stato contenuto, sempre nel biennio, a circa la metà, consentendo, comunque, al Soggetto Gestore del servizio di contrastare una dinamica sfavorevole che ha portato a contrarre fortemente il proprio l'utile di esercizio.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2024, n. 74/2024, con la quale, in relazione alla TARI 2024, sono state definite le scadenze, le modalità di versamento ed è stata confermata l'applicazione in sede di acconto dell'agevolazione alle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi.

Come si è accennato, al fine di contenere ulteriormente gli effetti delle dinamiche dei costi sui

contribuenti, particolare attenzione si è posta in ordine alla necessità di finanziare, a carico del bilancio comunale, le misure di agevolazione, che di seguito si descrivono in dettaglio.

Con riferimento alle utenze domestiche, per l'anno 2024 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

A. Agevolazione I.S.E.E.

Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, la deliberazione n. 158/2020 della stessa Autorità ha previsto che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, abbia possibilità di introdurre dall'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti.

A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale di sconto TARI
	da Euro	a Euro	
Prima fascia	0,00	13.000,00	45%
Seconda fascia	13.000,01	17.000,00	30%
Terza fascia	17.000,01	24.000,00	20%

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2024, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.

Saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 30 settembre 2024, relative a Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 23 settembre 2023 al 23 settembre 2024, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31/12/2024, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.

Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2024 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2024.

La fattispecie è prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con quella di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) dello stesso regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 6.900.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

B. Riduzione per la raccolta differenziata e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.

È prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno.

La medesima riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa è prevista a favore delle utenze domestiche che adottino specifiche pratiche di prevenzione dei rifiuti

(es. acquisto di pannolini o assorbenti riutilizzabili, acquisto di coppette mestruali riutilizzabili).
Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati - ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
Le fattispecie agevolative sono previste dall'art. 16 del vigente Regolamento TARI rispettivamente commi 1 e 2. L'agevolazione per azioni di prevenzione dei rifiuti non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.
Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 260.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Con riferimento alle utenze non domestiche, per l'anno 2024 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

C. Agevolazione per cantieri di opere pubbliche.

È prevista a favore delle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai sei mesi.

In attuazione di tali criteri, le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi, previa verifica ulteriore da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità in relazione all'effettiva decorrenza di tale periodo, sono le seguenti:

- via Po, per rinnovo binari: nel corso del 2024 sono stati avviati i lavori di sostituzione dei binari in via Po a cura di InfraTO; tale opera avrà una durata di almeno 12 mesi; le lavorazioni comporteranno limitazioni al traffico veicolare della via Po;
- Parco del Valentino, per cantierizzazione lavori di riqualificazione del comparto del parco;
- Borgo Dora: cantieri gestiti da Smat (inquadabili tra i lavori di pubblica utilità).

Le percentuali di agevolazione, il periodo di applicazione e le zone interessate saranno individuate con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

La fattispecie è prevista dall'art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 200.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

D. Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali.

È prevista un'agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2024 alle utenze interessate.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 10.000 la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

E. Agevolazioni a favore di Associazioni e scuole per l'infanzia.

È prevista un'agevolazione del 30% a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.

Le fattispecie sono previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento TARI.

In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle

scuole per l'infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del vigente Regolamento TARI. Le agevolazioni sono applicate in sede di saldo 2024, dietro istanza di parte, purché i contribuenti siano in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e non possono cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 50.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

F. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.

In attuazione della Legge n. 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2024 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione TARI è proporzionale al peso documentato delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati a recupero sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

È prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che adottino pratiche di prevenzione dei rifiuti previste dall'art. 15, comma 4, del Regolamento TARI e non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento.

Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati - ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale. Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Le agevolazioni di cui alle lettere A), C), D), E), saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo dovuto per l'anno 2024 ed in mancanza di attivazione di un piano rateale entro il termine del 30 giugno 2025, per essere recuperate con l'emissione del saldo TARI del 2025. Restano confermate, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI:

- l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

Il valore presunto dell'agevolazione è, rispettivamente, pari ad Euro 624.000 e ad Euro 10.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Alle preindicate agevolazioni si è inteso aggiungere, a partire dal 2024, sempre allo scopo di fronteggiare, a favore dei contribuenti, le dinamiche di spesa, un'ulteriore misura a favore degli enti iscritti ai registri RUNTS e RAS/RASD, con un effetto presunto a carico del bilancio comunale che si stima pari a circa Euro 500.000.

Come si è visto, nel suo complesso, da un lato la ricaduta, in termini di incremento dei costi per l'espletamento del servizio, risulta in gran parte assorbito dal soggetto gestore, dall'altra e nonostante le difficoltà economico-finanziarie della Città, si è comunque programmato il finanziamento di agevolazioni a favore delle diverse categorie di contribuenti per oltre Euro 8.000.000.

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: "*il termine per deliberare le*

aliquote e le tariffe dei tributi locali (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."

Visto altresì l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Richiamati:

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni nella L. 25/2/2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 67 del 23 maggio 2024 che così dispone: *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Richiamato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024-2026.

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000 l'organo di revisione economico-finanziaria ha rilasciato parere favorevole con verbale n. 13 del 19.06.2024, acquisito con prot. n. 2318 del 19.06.2024 (allegato 2).

Il Dirigente firmatario dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare le tariffe TARI 2024, quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G e H della “Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe” (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
2. di approvare le agevolazioni TARI 2024 alle utenze domestiche e non domestiche elencate in narrativa;
3. di dare atto che le tariffe e le agevolazioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2024, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, che decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione, essendo applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione;
4. di dare atto che sull'importo della tassa si applica:
 - a. il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
 - b. le componenti perequative $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 dalla deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 pari, rispettivamente, ad Euro 0,10 e ad Euro 1,50 per utenza per anno;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per consentire l'immediata applicazione delle tariffe Tari deliberate.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Iannò Giuseppe, Patriarca Lorenza, Sganga Valentina

PRESENTI 27

VOTANTI 27

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

CONTRARI 5:

Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Patriarca Lorenza, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-364-2024-All_1-2024_relazione_delle_tariffe_2024.pdf
2. DEL-364-2024-All_2-PROP-17685-2024-All_1-All.2_Verbalen._13_del_19.06.2024.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento